

PUGLIASVILUPPO

Regione Puglia - PO FESR 2007 - 2013 Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Linea di intervento 6.1.5 - Nuove iniziative d'Impresa - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso.

REGIONE PUGLIA - PO FESR 2007 - 2013
Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Linea di intervento 6.1.5

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

**INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO**

REGIONE PUGLIA - PO FESR 2007 - 2013
Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Linea di intervento 6.1.5

Nuove Iniziative d'Impresa.

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 20/11/2013.

Premessa

1. La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 20/11/2013 (di seguito Accordo di finanziamento). In particolare, a Puglia Sviluppo sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni e compiti:
 - a. garantire la massima diffusione degli Avvisi mediante pubblicazione sui siti internet della Regione e ulteriori iniziative previste nel Piano delle Attività, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 1990;
 - b. garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione delle iniziative;
 - c. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti secondo le norme per la gestione del Fondo disponendone le relative erogazioni;
 - d. provvedere all'incasso delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità del Fondo;
 - e. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni agevolate;
 - f. effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari delle agevolazioni e dei finanziamenti del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa;
 - g. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, tra questi:
 - o richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - o convocare a riunioni e incontri i soggetti responsabili dei progetti;
 - o acquisire le informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - o custodire la documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
 - h. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi e dei costi di gestione ammissibili anche per la parte dei finanziamenti connessi al Fondo;
 - i. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia ha previsto la realizzazione di interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 1990 costituendo il Fondo Nuove Iniziative di Impresa della Puglia.
La Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795 ha adottato il 9 gennaio 2013 il piano d'azione "Imprenditoria 2020" con la quale, per la prima volta, presenta una strategia generale sull'imprenditorialità promuovendo una vera rivoluzione culturale. L'intento è quello di dare opportunità concrete a chi è disposto a rischiare al fine di rispondere alla prima emergenza della crisi, la disoccupazione, che ha raggiunto livelli molto elevati in particolare per i giovani, superando il 50% in alcune aree dell'Unione.
La strategia si basa su tre principali obiettivi, con azioni da sviluppare a ogni livello, europeo e nazionale. Tra questi vi è quello di offrire migliori opportunità per donne, giovani, senior e immigrati.
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione sta già attuando una strategia di sostegno per le nuove imprese realizzate da soggetti svantaggiati e per migliorare l'accesso al credito mediante fondi di garanzia, adattati alle PMI. Al fine di proseguire su questa strada il primo nodo da sciogliere, è quello del sostegno finanziario soprattutto in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito. Il Piano d'azione afferma con chiarezza che senza accesso ai capitali non vi saranno nuove imprese.

Un'ulteriore indicazione della Commissione per gli Stati membri richiede che siano destinati più fondi strutturali Ue anche nella forma del micro credito per le nuove imprese migliorando i canali d'informazione.

Lo stesso Piano d'azione richiede che il sostegno all'imprenditorialità concentri azioni su specifiche categorie di soggetti in condizioni di svantaggio.

Le donne sono il 52% della popolazione europea ma solo 1/3 degli imprenditori. Le nuove generazioni devono sempre più guardare alla creazione di un'impresa come opportunità da sperimentare nella ricerca di un'occupazione.

Facilitare l'impresa significa anche attirare nuove risorse e idee, la predisposizione di strumenti di sostegno alla nascita di nuove imprese contribuisce a trasformare in iniziative economiche le idee dei potenziali imprenditori.

Nell'esperienza della Regione Puglia degli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di soggetti appartenenti ad alcune categorie svantaggiate hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro.

Con il presente Avviso si intende disciplinare l'accesso alle agevolazioni e al finanziamento del Fondo da parte di soggetti in possesso di una buona idea d'impresa.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. La misura è destinata a **soggetti appartenenti a categorie svantaggiate** così come specificato di seguito, che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un'iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa prevedendo nuovi investimenti compresi tra 10.000 e 150.000 Euro.
2. Le Nuove Iniziative d'Impresa dovranno essere partecipate per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti svantaggiati appartenenti, alla data di presentazione della domanda preliminare di cui al successivo Art. 10, ad almeno una delle seguenti categorie:
 - a. giovani con età tra 18 anni e 35 anni;
 - b. donne di età superiore a 18 anni;
 - c. soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi;
 - d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - d.1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;
 - d.2. i dipendenti di imprese posti in mobilità;
 - d.3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga gestiti dalla Regione Puglia;
 - e. i titolari di partita IVA in regime di mono-committenza non iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda telematica preliminare, abbiano emesso fatture per un imponibile inferiore a 30.000 Euro verso non più di due differenti committenti.
3. In nessun caso sono considerati appartenenti a categorie svantaggiate:
 - a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia;
 - b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 2, lettera d).
 - c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda:
 - c.1. amministratori di imprese, anche se inattive;
 - c.2. titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 2, lettera e).
4. Non possono presentare domanda di agevolazione compagini nelle quali figurino soci che:
 - a. siano sottoposti a procedure esecutive o concorsuali o siano amministratori o titolari di imprese sottoposte a procedure esecutive o concorsuali;
 - b. abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, anche in qualità di amministratori di altra impresa, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria:
 - b.1. nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b.2. nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
5. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le microimprese ancora da costituirsi o di nuova costituzione. Si considerano di nuova costituzione le imprese che, alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, siano costituite (o Ditte Individuali che abbiano aperto Partita IVA) da non più di 6 mesi e siano inattive. Si considerano inattive le imprese che non abbiano emesso fatture attive né percepito corrispettivi.
6. Le Nuove Iniziative d'Impresa alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali di Microimpresa, così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Per le imprese non costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il requisito dimensionale deve essere rispettato alla data di costituzione dell'impresa.

7. Possono presentare domanda, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal presente avviso, le imprese, pur se costituite da più di 6 mesi e attive, che si configurino come "passaggio generazionale", ai sensi del successivo Art. 5.
8. Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese costituite o da costituirsi nelle seguenti forme giuridiche:
 - a. ditta individuale;
 - b. società in nome collettivo;
 - c. società in accomandita semplice;
 - d. società cooperative;
 - e. società a responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale);
 - f. associazione tra professionisti.
9. Per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni, le Nuove Iniziative d'Impresa, costituite o da costituirsi in forma di società, non devono essere partecipate per una quota superiore al 25% da altre imprese che non siano classificate come "investitori" ai sensi dell'Art. 3 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
10. Le Nuove Iniziative d'Impresa alla data di presentazione della domanda dovranno aver individuato una sede operativa in Puglia. A tal fine è necessario che l'immobile sia identificato. Al momento della presentazione della domanda telematica non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto). L'individuazione dell'immobile (che deve essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra impresa) deve essere dimostrata mediante l'indicazione degli estremi catastali.
11. Le Nuove Iniziative d'Impresa, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della domanda preliminare, dovranno costituirsi in conformità con quanto previsto sulla domanda medesima, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal successivo Art. 15, comma 2, pena la decadenza della domanda stessa.
12. Nell'atto costitutivo delle imprese, costituite in forma di società, dovrà essere inserita la seguente clausola: "Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. _____ del _____ - fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso".

Art. 3 - Campo di applicazione – settori ammissibili

1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, sono escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori:
 - a. imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e. imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - f. imprese attive nel settore della costruzione navale;
 - g. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - h. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
2. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori:
 - a. attività manifatturiere;
 - b. costruzioni ed edilizia;
 - c. riparazione di autoveicoli e motocicli;
 - d. attività di affittacamere e bed & breakfast imprenditoriale¹;
 - e. ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.);
 - f. servizi di informazione e comunicazione;
 - g. attività professionali, scientifiche e tecniche;
 - h. agenzie di viaggio;
 - i. servizi di supporto alle imprese;
 - j. istruzione;
 - k. sanità;
 - l. assistenza sociale non residenziale, limitatamente ai servizi indicati dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.;

¹ Come definiti dalla LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27 "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)"

- m. attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco);
 - n. attività di servizi per la persona.
3. Le attività degli studi professionali e di consulenza possono accedere alle agevolazioni esclusivamente in forma di associazione o società tra professionisti, ove sia dimostrata l'iscrizione dei soci o associati ai relativi Ordini professionali ove richiesto. Le associazioni professionali dovranno disporre di una propria Partita IVA entro la data di concessione delle agevolazioni.
 4. E' possibile presentare domanda di agevolazione nel settore della ristorazione con cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione (o equipollente) ovvero di esperienze lavorative documentate, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione.
 5. Un'impresa che preveda più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e di attività inammissibili) non può accedere alle agevolazioni se l'attività prevalente prevista è inammissibile. Sono comunque ammissibili le attività artigianali di cui al precedente comma 2, i cui ricavi derivino in prevalenza dalla commercializzazione delle produzioni proprie.

Art. 4 - Novità dell'iniziativa

1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo Art. 5, le istanze di accesso devono riguardare progetti finalizzati alla nascita di nuove imprese. Pertanto, non saranno ritenute esaminabili domande relative ad iniziative che siano di fatto in continuità operativa e gestionale o che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti.
2. Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. il rilevamento di una impresa esistente o l'acquisto di ramo di azienda di impresa esistente;
 - b. la sede operativa individuata sia coincidente o adiacente con la sede operativa/legale utilizzata nell'arco degli ultimi 6 mesi da un'attività operante nel medesimo settore;
 - c. l'amministratore dell'impresa proponente sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra impresa operante nel medesimo settore.

Art. 5 - Passaggio generazionale

1. In conformità con quanto previsto al precedente Art. 2, comma 7, al fine di agevolare il ricambio generazionale, potranno presentare domanda di agevolazione anche parenti o affini – entro il 2° grado in linea discendente – di un imprenditore che abbiano intenzione di rilevare l'azienda pre-esistente.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente nuovi investimenti in uno dei settori ammissibili di cui al precedente Art. 3.
3. A tal fine, dovrà essere perfezionato un atto di trasferimento (anche a titolo gratuito) dell'intera azienda esistente o della totalità delle quote di partecipazione ovvero un atto di trasferimento di un ramo di azienda, a condizione che il ramo di azienda ceduto insista o si trasferisca in un immobile fisicamente separato, non contiguo e indipendente dal resto del complesso dei beni aziendali.
4. L'atto di trasferimento dovrà perfezionarsi, in conformità con quanto previsto sulla domanda, in data successiva al colloquio di cui all'Art. 12 e prima della concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della domanda medesima.
5. L'azienda preesistente deve operare in uno dei settori ammissibili di cui al precedente Art. 3. La nuova impresa dovrà rispondere ai requisiti di cui al precedente Art. 2, commi 2, 3 e 4.
6. Nessuno dei beni materiali o immateriali oggetto dell'operazione di trasferimento potrà in alcun caso essere ammissibile alle agevolazioni.
7. I soci dell'impresa richiedente le agevolazioni non devono, nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione, essere stati complessivamente titolari di partecipazioni superiori al 30% nell'azienda cedente.

Art. 6 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo Nuove Iniziative d'Impresa per l'erogazione di agevolazioni in favore Microimprese a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 53.998.419,43 di cui:
 - a. € 25.758.419,43 per l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui;
 - b. € 28.240.000,00 per l'erogazione di contributi nella forma di sovvenzione diretta.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 7 - Intensità d'aiuto

1. Per programmi di investimento di importo complessivo fino a € 50.000,00, l'intensità di aiuto è pari al 100% degli investimenti ammissibili.

Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 50.000,01 e 100.000,00 l'intensità di aiuto è pari al 90% degli investimenti ammissibili.

Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 100.000,01 e 150.000,00 l'intensità di aiuto è pari all'80% degli investimenti ammissibili.

2. Le agevolazioni in conto impianti sugli investimenti non possono superare l'importo massimo di €120.000,00 e sono costituite da:
 - a. un contributo a fondo perduto pari al 50% degli totale degli investimenti agevolati;
 - b. un prestito rimborsabile pari al 50% degli totale degli investimenti agevolati.

All'indirizzo internet www.nidi.regione.puglia.it è possibile verificare l'entità e la composizione dell'agevolazione, indicando l'importo dell'investimento previsto. Si riporta di seguito una tabella delle agevolazioni concedibili con l'esemplificazione per alcune tipologie di investimento:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	% agevolazione	Contributo fondo perduto	Prestito rimborsabile
€ 20.000	100%	€ 10.000	€ 10.000
€ 50.000	100%	€ 25.000	€ 25.000
€ 80.000	90%	€ 36.000	€ 36.000
€ 100.000	90%	€ 45.000	€ 45.000
€ 120.000	80%	€ 48.000	€ 48.000
€ 150.000	80%	€ 60.000	€ 60.000

3. E' concedibile un contributo in conto esercizio a fondo perduto, non superiore ad € 5.000,00, in misura pari al 100% delle spese di gestione ammissibili sostenute entro sei mesi dalla prima erogazione di cui al successivo Art. 19, comma 1, lettera a.
4. Il soggetto proponente prima della concessione delle agevolazioni dovrà dimostrare di disporre di liquidità per un importo pari alla differenza tra l'investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti, oltre all'IVA, come indicato al successivo Art. 15, comma 2, lettera g.
5. I prestiti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013.
6. Si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato nella forma del prestito rimborsabile.
7. L'importo massimo del contributo a fondo perduto e del prestito rimborsabile rimarranno invariati se nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti.
8. Ove l'impresa realizzi investimenti per un valore inferiore a quello ammesso alle agevolazioni, l'agevolazione sarà rideterminata e le conseguenti riduzioni delle agevolazioni saranno prioritariamente imputate alla quota di contributo a fondo perduto.

Art. 8 - Condizioni del prestito rimborsabile

1. I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche.

Importo minimo:	5.000,00 Euro
Importo massimo:	60.000,00 Euro
Preammortamento:	6 mesi dall'erogazione dell'intero prestito
Durata massima (escluso preammortamento):	60 mesi
Tasso di interesse:	fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008).
Tasso di mora:	in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
Rimborso:	in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.
Modalità di rimborso:	SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente.

Garanzie:	Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata e per le società a responsabilità limitata per le quali potranno essere richieste garanzie personali.
-----------	--

Art. 9 - Spese ammissibili

1. Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute dopo la concessione delle agevolazioni di cui al successivo Art.16 ed entro i sei mesi successivi alla data di prima erogazione, in conformità con quanto previsto dal successivo Art.17.
2. Sono ammissibili le seguenti **spese per investimenti** al netto dell'IVA:
 - a. arredi, macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - b. opere edili e assimilate;
 - c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. L'acquisto di servizi per lo sviluppo o per la personalizzazione di software o portali internet non è ammissibile alle agevolazioni. Allo stesso modo non sono ammissibili gli acquisti di licenze d'uso di software sviluppati ad hoc per l'impresa proponente.

I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.
3. Sono ammissibili le seguenti **spese di esercizio** al netto dell'IVA:
 - a. spese relative all'acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte;
 - b. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
 - c. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati all'impresa beneficiaria;
 - d. premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà dell'impresa.

Ad eccezione delle utenze, i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono avere un importo imponibile minimo di 250,00 euro.
4. Non sono, comunque, ammissibili:
 - a. tutte le spese afferenti attività inammissibili;
 - b. l'Imposta sul Valore Aggiunto;
 - c. le spese per acquisto di terreni e immobili;
 - d. le spese per l'acquisto di autovetture e motoveicoli;
 - e. le spese per l'acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
 - f. le spese relative all'acquisto di beni usati;
 - g. le spese per l'acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
 - h. gli interessi sui finanziamenti esterni;
 - i. le spese per leasing;
 - j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - k. le spese per salari e stipendi;
 - l. le tasse e spese amministrative;
 - m. gli ammortamenti;
 - n. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
 - o. forniture "chiavi in mano": fornitura effettuata da un unico fornitore che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
 - p. gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice.
5. Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili entro il limite del 30% dell'importo dell'investimento in altri attivi.
6. I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
7. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 12 e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione delle spese ammissibili.
8. Per le sole spese di investimento di cui al precedente comma 2, dovrà essere prodotto, in sede di colloquio, preventivo in originale.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda telematica preliminare

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni è preceduta dalla presentazione di una domanda telematica preliminare (Allegato 1), redatta e inviata per via telematica.
2. Dalla data di pubblicazione del presente avviso è disponibile all'indirizzo Internet www.nidi.regione.puglia.it un **questionario di verifica del possesso dei requisiti**. Si consiglia vivamente di verificare il possesso dei requisiti prima della compilazione della domanda preliminare.
3. **A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso possono essere trasmesse** dai soggetti interessati **le domande preliminari** di accesso alle agevolazioni per le Nuove Iniziative d'Impresa, ai sensi del presente Avviso.
4. Per la presentazione delle domande preliminari il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
5. Al fine di fornire un supporto per la presentazione delle domande, sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati sportelli gratuiti di assistenza. L'elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
6. La predetta domanda telematica preliminare descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei preventivi degli investimenti da realizzare (di cui al precedente Art. 9, comma 2) ed aver individuato una sede operativa, per la quale non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto) ma la semplice individuazione (estremi catastali).
7. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest'ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite o dal legale rappresentante durante il colloquio di tutoraggio previsto dal successivo Art. 12.
8. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande preliminari presentate.

Art. 11 - Esame delle domande preliminari

1. Le domande preliminari vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l'esaminabilità mediante la verifica della completezza e conformità formale nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione di un colloquio di tutoraggio.
3. Per tutte le domande non esaminabili sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata AR. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un'istanza, bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare.

Art. 12 - Colloquio e definizione dell'istanza di accesso alle agevolazioni

1. Ai fini della definizione dell'istanza di accesso alle agevolazioni (Allegato 2) è convocato un colloquio suddiviso in due fasi:
 - a. verifica dei requisiti professionali nonché della consapevolezza che ciascun soggetto svantaggiato ha in merito al progetto presentato e agli aspetti organizzativi e gestionali;
 - b. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata AR da inviarsi presso la residenza di uno dei soci della costituenda impresa o del legale rappresentante. La mancata presentazione ingiustificata anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l'assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata presentazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata decaduta.
3. Alla fase di verifica dei requisiti professionali (di cui al precedente comma 1, lettera a) potranno partecipare esclusivamente i soggetti svantaggiati. Al termine sarà redatto apposito verbale.
4. Nel corso della fase di assistenza alla definizione dell'istanza definitiva (di cui al precedente comma 1, lettera b), cui sono ammessi esclusivamente i componenti della compagine, sarà predisposta e depositata presso Puglia Sviluppo l'istanza di accesso alle agevolazioni. L'istanza di accesso alle agevolazioni è sottoscritta dal rappresentante legale delle imprese costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.
5. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, i proponenti dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. copia dei documenti di identità di tutti i soci (o futuri soci) dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
 - b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al precedente Art. 2, per i soggetti svantaggiati conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi;

- d. documentazione comprovante l'individuazione ad uso esclusivo della sede nella quale sarà realizzata l'iniziativa agevolata, con allegata visura catastale, dalla quale si evinca l'attuale destinazione d'uso;
 - e. preventivi relativi al programma degli investimenti (di cui al precedente Art. 9, comma 2) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, intestati all'impresa proponente (anche costituenda). Nell'oggetto sociale dei fornitori deve essere prevista la fornitura dei beni preventivati. Ove previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
 - f. nel caso di società già costituite, atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, Dichiarazione Sostitutiva d'Atto Notorio attestante la vigenza e l'iscrizione presso la CCIAA;
6. A corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
 7. Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
 8. Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale del colloquio con i soggetti svantaggiati nonché copia dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Al fine del perfezionamento dell'istanza, il verbale di colloquio potrà contenere richieste di documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istanza è conclusa con la documentazione agli atti.

Art. 13 - Cause di decadenza

1. Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare:
 - a. la mancata compilazione della domanda preliminare correttamente inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del portale www.sistema.puglia.it/nidi;
 - b. la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5;
 - c. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC o Raccomandata AR, di tutti i soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 12.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute:
 - a. le domande presentate da costituende imprese che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso;
 - b. le domande presentate da costituende società nella cui compagine figurino Soci o Amministratori che abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell'ambito del presente avviso sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società;
 - c. le domande presentate da costituende Ditte individuali il cui titolare figuri come titolare, Socio o Amministratore in imprese che abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell'ambito del presente avviso.

Art. 14 - Modalità di valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

1. Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante la verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio	
a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto all'iniziativa da avviare.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito.	Minimo 0	Massimo 10

2. Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni presenti nell'istanza e raccolte in sede di colloquio riguardo all'area soggetta a valutazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerge un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Con riferimento alla verifica delle competenze professionali, sarà posta particolare attenzione a quanto emerso nel corso del colloquio di cui al precedente Art. 12. In particolare sarà oggetto di valutazione la coerenza tra l'idea proposta e le competenze dei soggetti aventi i requisiti di cui al precedente Art.2 e il loro effettivo (e non marginale) coinvolgimento nell'attività operativa dell'impresa.
4. Tutte le persone aventi i requisiti di soggetto svantaggiato devono essere direttamente impegnate nel processo di produzione o di erogazione dei servizi, non saranno considerati ammissibili i progetti di impresa che prevedano ruoli marginali per i soggetti svantaggiati. Per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni, i soggetti svantaggiati non devono svolgere altre attività lavorative che possano precludere l'impegno nell'attività dell'impresa finanziata.
5. Con riferimento alla cantierabilità, sarà valutata la capacità del soggetto proponente di completare il programma degli investimenti entro il termine di 6 mesi previsto dal successivo Art. 17. Tale termine comprende le tempistiche per la concessione di autorizzazioni, licenze e permessi, la realizzazione degli investimenti e l'avvio dell'attività.

6. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili anche a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal fondo.

Art. 15 - Completamento dell'istruttoria

1. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istanza è conclusa con la documentazione agli atti.
2. Durante l'esame di ammissibilità, ove l'istanza non presenti motivi ostativi all'accesso alle agevolazioni, Puglia Sviluppo chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istanza è conclusa con la documentazione agli atti.
 - a. copia dell'atto costitutivo (contenente la clausola prevista dal precedente Art. 2, comma 12 del presente Avviso);
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta attribuzione della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;
 - c. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato, intestato all'impresa beneficiaria;
 - d. nel caso di Società Cooperative a responsabilità limitata, associazione tra professionisti o di Società a Responsabilità limitata eventuale fideiussione personale di uno o più soci redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/nidi;
 - e. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate le agevolazioni per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
 - f. indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa beneficiaria.
 - g. documentazione bancaria attestante la disponibilità di mezzi finanziari liquidi (pari alla differenza tra l'investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti, oltre all'IVA per l'intero investimento) quale copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio, estratti conto di deposito titoli o di altri strumenti finanziari, ecc.

Si riporta di seguito una tabella delle disponibilità liquide da dimostrare, con l'esemplificazione per alcune tipologie di investimento:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	IVA	MEZZI PROPRI	LIQUIDITA' TOTALE
€ 20.000	€ 4.400	-	€ 4.400
€ 50.000	€ 11.000	-	€ 11.000
€ 80.000	€ 17.600	€ 8.000	€ 25.600
€ 100.000	€ 22.000	€ 10.000	€ 32.000
€ 120.000	€ 26.400	€ 24.000	€ 50.400
€ 150.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 63.000

3. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione scritta agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Concessione delle agevolazioni e incontro di assistenza tecnica

1. Le imprese ammesse sono convocate, mediante Posta Elettronica Certificata presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese agevolate e di rimborso del prestito. Durante tale sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di agevolazione. La mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse con la conseguente revoca delle stesse.
2. Durante l'incontro le imprese dovranno formalizzare la richiesta di prima erogazione utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento e, ove non già prodotta ed in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa.
3. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi sarà pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

Art. 17 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per l'esecuzione del programma di investimenti agevolato.
2. I programmi di spesa (per investimento e di esercizio) non devono essere avviati prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente Art. 16. Si intende quale avvio del programma, la data relativa al primo titolo di spesa (fattura) per investimenti di cui al precedente Art. 9, comma 2. Qualora l'impresa proponente abbia ricevuto titoli di spesa aventi data antecedente a quella della concessione delle agevolazioni, di cui al precedente Art.16, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
3. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla data di prima erogazione. L'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il completamento del programma di spesa e degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività. Entro tale termine tutti i titoli di spesa considerati ammissibili dovranno essere interamente quietanzati e tutti i beni oggetto del programma degli investimenti agevolato dovranno essere installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato entro il termine indicato al precedente comma 3, le agevolazioni saranno revocate. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'impresa a Puglia Sviluppo prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
 - a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - b. assicurare e mantenere assicurati, nella forma di "primo rischio assoluto", con primaria compagnia di assicurazione - con polizza vincolata in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. - gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene materiale agevolato, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 18 - Modifiche e variazioni

1. Variazioni della compagine societaria, dalla concessione delle agevolazioni fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, dovranno essere preventivamente autorizzate da Puglia Sviluppo a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di esaminabilità ed ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.
2. Variazioni degli investimenti agevolati aventi la medesima funzionalità di quelle previste nell'istanza devono essere preventivamente comunicate a Puglia Sviluppo ma non sono soggette ad autorizzazione e saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell'investimento.
3. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
4. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di preventiva autorizzazione da parte di Puglia Sviluppo.
5. Per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, l'attività prevalente (in termini di ricavi di vendita) non può essere modificata in una non rientrante nei settori ammissibili ai sensi del precedente Art. 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 19 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in tre soluzioni:
 - a. **prima erogazione** del 50% del prestito rimborsabile concesso;
 - b. una **seconda erogazione** per stato avanzamento lavori (**SAL**), comprendente l'ulteriore 50% del prestito e il primo 50% delle agevolazioni a fondo perduto, che l'impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato il 50% degli investimenti totali e di aver effettuato pagamenti per almeno il 25% degli investimenti totali;
 - c. una **terza erogazione (saldo)**, pari al saldo (50%) del contributo a fondo perduto, che l'impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività, di aver realizzato tutti gli investimenti e di aver effettuato pagamenti per almeno il 75% degli stessi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l'esemplificazione per alcune tipologie di investimento:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Prima erogazione	Seconda erogazione	Terza erogazione
€ 20.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000
€ 50.000	€ 12.500	€ 25.000	€ 12.500
€ 80.000	€ 18.000	€ 36.000	€ 18.000
€ 100.000	€ 22.500	€ 45.000	€ 22.500
€ 120.000	€ 24.000	€ 48.000	€ 24.000
€ 150.000	€ 30.000	€ 60.000	€ 30.000

2. Contestualmente alla richiesta di terza erogazione (saldo in conto investimenti), l'impresa beneficiaria dovrà richiedere l'**erogazione dei contributi in conto esercizio**, presentando la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutte le spese di esercizio. Tali contributi saranno erogati solo a seguito della presentazione della documentazione, necessaria a dimostrare di aver effettuato tutti i pagamenti degli investimenti, che l'impresa dovrà produrre entro 30 giorni dalla terza erogazione.
3. La **richiesta della prima erogazione** dovrà essere redatta in conformità alla modulistica e presentata dall'impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni.
4. La **richiesta della seconda erogazione** dovrà essere presentata entro 4 mesi dalla prima erogazione in conformità alla modulistica ed essere supportata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiede il contributo;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa, ove non già prodotta e in corso di validità;
 - c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 50% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2007 2013. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia";
 - d. documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) per un importo almeno pari al 25% degli investimenti totali;
 - e. copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
 - f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l'azienda;
 - g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della relativa richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
5. Entro 6 mesi dalla prima erogazione, l'impresa dovrà dimostrare il completamento del programma degli investimenti, presentando la **richiesta di terza erogazione (saldo)** in conto investimenti. Contestualmente alla richiesta di saldo in conto investimenti, l'impresa beneficiaria dovrà richiedere i contributi in conto esercizio. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento di investimenti comprensiva di una scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa, ove non già prodotta e in corso di validità;
 - c. copia delle fatture o titoli di spesa e della documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti). Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2007 2013. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia";
 - d. quietanze liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute per un importo almeno pari al 75% degli investimenti totali;
 - e. copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
 - f. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - g. polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate al precedente Art. 17, comma 5, lettera b;
 - h. situazione economica e patrimoniale aggiornata, redatta da professionista abilitato;
 - i. nel caso di imprese da avviare per attività di affittacamere o bed & breakfast, documentazione attestante la definizione di un accordo con almeno un portale Internet di prenotazione turistica operativo e conosciuto a livello internazionale.
6. Entro 30 giorni dalla terza erogazione l'impresa dovrà produrre la documentazione necessaria a dimostrare di aver effettuato tutti i pagamenti degli investimenti.

7. La mancata richiesta dei contributi in conto esercizio contestualmente alla richiesta di saldo degli investimenti, sarà considerata rinuncia, pertanto il soggetto beneficiario perderà il diritto di ottenere i contributi medesimi. Per l'ammissibilità delle spese in conto esercizio vale il criterio della competenza.
8. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditati gli aiuti concessi. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente.
9. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti esclusivamente dal conto corrente dedicato a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
10. Il pagamento non conforme dei titoli di spesa comporterà la decurtazione della spesa ammissibile, in misura proporzionale alla parte pagata non conformemente, a condizione che il titolo di spesa sia comunque interamente quietanzato.
11. La modulistica per la rendicontazione delle spese è resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
12. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce e la conseguente rideterminazione delle spese ammissibili.
13. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.
14. Al completamento delle procedure di verifica e controllo, Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

Art. 20 - Obblighi del beneficiario

1. L'impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione di tutte le agevolazioni relative alle spese decurtate;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa l'agevolazione con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis";
 - k. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile);
 - l. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di concessione delle agevolazioni;
 - m. il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
 - n. il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
 - o. il consenso all'inserimento dell'impresa medesima nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenente la denominazione dell'impresa e l'importo dell'agevolazione concessa.

Art. 21 - Revoche e rinunce

1. I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:
 - a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit, SDD, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza rispettare quanto previsto dall'Art. 18, comma 3;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso alle agevolazioni, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazioni vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - e. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;

- f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile intervengano variazioni della compagine societaria che facciano venir meno i requisiti previsti dal precedente Art. 2;
 - h. prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile intervengano variazioni che modifichino l'attività prevalente dell'impresa in una nuova attività esclusa ai sensi del precedente Art. 3.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
 3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi come per legge.
 4. Sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse, con la conseguente revoca del provvedimento di concessione, la mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente Art. 16, in mancanza di grave e giustificato impedimento.
 5. Le agevolazioni saranno revocate parzialmente, in misura pari alla percentuale non correttamente rendicontata e quietanzata qualora l'investimento effettivamente realizzato sia organico e funzionale. Le revoche parziali saranno prioritariamente imputate alla quota di contributo a fondo perduto.

Art. 22 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da costituire con idonee procedure.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 21, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 23 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a. dal soggetto concedente;
 - b. dagli uffici regionali;
 - c. dal giudice con sentenza;
 - d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 24 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie – Zona Industriale

70026 MODUGNO BA

Responsabile del procedimento: Lorenzo Minnielli

PER INFORMAZIONI:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie – Zona Industriale

70026 MODUGNO BA

Tel. 080/54098811–

web www.sistema.puglia.it/nidi link "richiedi info sul bando"

Siti internet: www.nidi.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.